

**DECRETO LEGISLATIVO N. 222/23, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITÀ”.
COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE E DISPONIBILITÀ AD AVVIARE PERCORSI
COLLABORATIVI AI FINI DELLA CONCRETA APPLICAZIONE DEL DECRETO**

Il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, in attuazione della Legge delega in materia di disabilità (L. n. 227/21), reca *“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità”*, **al fine di garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione.**

Tale decreto, da quanto segnalatoci, nonostante sia entrato in vigore da oltre un anno (il 13 gennaio 2024), non ha ancora avuto piena ed omogenea applicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti ed in tutti i territori.

Sul punto, si ricorda che il Decreto in esame si applica alle **pubbliche amministrazioni**, così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Inoltre, limitatamente agli articoli 7 (Carta dei servizi) e 8 (Azione collettiva di cui al D.lgs. n. 198/09) si applica anche ai **concessionari dei pubblici servizi**.

Tra le **novità** più rilevanti si segnala:

- a) l'introduzione della definizione di **accessibilità** in linea con l'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ossia con riguardo a **tutti i contesti e tutti gli ambienti di vita**. Essa viene, infatti, definita quale *«l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli»*;

- b) con riguardo al **Piano integrato di attività ed organizzazione**, di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/21, si stabilisce che venga individuato un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato:
- che **abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità** delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione;
 - che **definisce specificatamente le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità**, proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance (di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali (di cui al comma 2, lettera b);
- c) il decreto in esame interviene sul D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con specifico riguardo alla tematica della **misurazione, valutazione e trasparenza della performance**. Infatti, nel **valutare la performance individuale ed organizzativa** nelle pubbliche amministrazioni si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità;
- d) si rende obbligatoria la nomina del **responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro** (di cui all'art. 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) in tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero di dipendenti (prima era previsto solo per le PP.AA. con più di 200 dipendenti) e si stabilisce che lo stesso venga individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione;
- e) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella **carta dei servizi** i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla **effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità**, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte;
- f) si estendono i casi in cui è possibile esperire **l'azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. class action amministrativa)**, di cui al D.lgs. n. 198 del 2009. Infatti, oltre ai casi già in essa previsti (es. violazione di termini o degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, ecc.) tale strumento può applicarsi anche alla *“mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia”*.

Inoltre, si segnala che l'art. 5 del D.lgs. n. 222/23 in esame, intitolato *“Rappresentanti delle associazioni”*, stabilisce espressamente che **le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS):**

- **partecipano**, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente – figura con esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle

- persone con disabilità, inserita dal decreto in esame all'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 – secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, **alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione con riguardo alle modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, e alla predisposizione delle proposte** che il dirigente, formula per l'elaborazione delle parti del Piano riguardanti la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance (di cui al comma 2, lettera a), e la relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali (di cui al comma 2, lettera b);
- **possono presentare osservazioni**, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, **relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, al Piano della performance e alla Relazione annuale sulla performance** (di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

Stante l'importanza delle novità normative su descritte nonché la non più procrastinabile necessità di procedere alla concreta attuazione delle stesse, in un'ottica di fattiva collaborazione, anche in ossequio all'evoluzione del rapporto tra gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Pubblici, così come delineato dagli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017, dal DM n. 72/2021, nonché dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, Anffas, a tutti i suoi livelli – nazionale, regionale e locale – si rende sin da subito disponibile ad offrire **collaborazione e supporto**, anche con riguardo all'organizzazione di eventuali incontri informativi/formativi in materia di accessibilità e di inclusione delle persone con disabilità.

Roma, 12 marzo 2025
Documento a cura del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale